

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e del D.lgs. n.117/2017, l'Associazione denominata "**BLUE RESOLUTION - ASSOCIAZIONE DI TUTELA AMBIENTALE**", fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15, comma IV°.

L'Associazione ha sede in Via Dott. Salvatore Giovannoli n. 131/135 - 51015 Monsummano Terme (PT); è data comunque facoltà all'Associazione di istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, in quello dell'Unione Europea e in qualsiasi altro stato. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.-

ART 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 5, comma primo, del d.lgs. 117/2017, e più precisamente:

- gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione ha come scopo la raccolta di fondi per la realizzazione di progetti ed iniziative nei suddetti settori, proponendosi in via prioritaria di finanziare, realizzare e sostenere attività dirette a:

- promuovere la ricerca scientifica nel campo della protezione e della qualità dell'ambiente e delle politiche ambientali, sostenendo in particolare lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche relative al monitoraggio, alla cura ed alla pulizia del mare, nonché a nuovi sistemi produttivi che consentano una maggiore sostenibilità ambientale;
- sensibilizzare ed animare le comunità ed ogni Ente e/o Persona Pubblica e/o Privata al fini di renderle più consapevoli e disponibili nei confronti della salvaguardia e miglioramento dell'ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- promuovere, anche attraverso l'apporto di Enti ed Associazioni, iniziative di coinvolgimento della suddette comunità, Enti e Persone;

- promuovere e favorire iniziative nei suddetti settori, con ideazione e realizzazione di programmi di assistenza, recupero e sviluppo dell'ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- costituire comitati e supporti scientifici e legali, anche attraverso l'istituzione di convenzioni e intese con Enti del terzo settore, Istituti, imprese e quant'altro possa necessitare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- creare e rafforzare il senso civico e della legalità, favorendo il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni, all'uopo promuovendo campagne contro il degrado civile e ambientale, educando al senso civico e alla conoscenza dei propri diritti e doveri;
- istituire corsi di formazione culturale, civile e professionale, per migliorare e facilitare le prospettive di accesso al modo del lavoro, nonché la fruizione e qualità dei servizi pubblici, nei suddetti settori dell'ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- promuovere iniziative editoriali per divulgare i propri fini e le proprie attività, con iniziative su tematiche ambientaliste ed ecologiche, incentivando, promuovendo e favorendo studi e ricerche in merito;
- promuovere iniziative rivolte alla riscoperta del comune patrimonio ambientale e culturale, facilitando una migliore utilizzazione del tempo libero, proponendo e organizzando attività culturali, ricreative e sportive aperte a tutti;
- supportare le iniziative promosse da altri Enti del Terzo Settore aventi le medesime finalità.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività differenti da quelle sopra elencate, potendo tuttavia la stessa svolgere attività diverse nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed ogni altra operazione utile ed opportuna;
- assumere interessenze o partecipazioni in associazioni o fondazioni operanti nello stesso ambito di competenza dell'Associazione, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie;
- partecipare ad Enti del Terzo Settore la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari, potendo, ove ritenuto necessario ed opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti Enti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula

di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con Enti Pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività che si rendesse opportuna e utile per il raggiungimento degli scopi statuari;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- avvalersi di volontari conformemente alle prescrizioni degli artt. 17 ss. d. lgs. 117/2017;
- costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 117/2017 e degli artt. 2447 - bis e ss. c.c., al momento in cui l'Associazione avrà conseguito la personalità giuridica e fatti salvi gli obblighi di revisione contabile previsti dalla legge.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione dell'Associazione, costituenti il fondo di dotazione.-

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con gli immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, con eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio, quote e contributi degli associati, oblazioni, entrate derivanti da iniziative promozionali e con raccolte fondi finalizzate al proprio finanziamento, donazioni, legati, eredità nel rispetto della normativa imperativa vigente pro-tempore ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, oltre che con ogni altro provento o contributo che derivi dalle attività dell'Associazione, anche per disposizione di legge in relazione all'attività svolta, sempre serbati i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida in materia adottate ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi, nonché fondi o riserve di capitale, durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - SOCI

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Avverso il diniego il richiedente può chiedere che si pronunci l'assemblea alla prima convocazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete genera-

lità impegnandosi a versare la quota associativa.

A seguito della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, il socio è iscritto nel libro soci. Il diritto di voto in Assemblea è esercitabile dal Socio solo dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla data di iscrizione nel libro soci.

Ci sono 2 categorie di soci:

- Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione e presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto; essi hanno diritto di voto nell'Assemblea.
- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; essi hanno diritto di voto in Assemblea fatto salvo quanto previsto al 3° comma del presente articolo e solo se sono in regola con i versamenti della quota di iscrizione.-

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, comunque, la non rivalutabilità della stessa.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I soci ordinari hanno diritto di essere eletti negli organi sociali dopo il versamento della quota di iscrizione.-

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione di un socio ordinario è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione di un socio fondatore non è efficace se non dopo la conferma della deliberazione di esclusione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo.-

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

In particolare, l'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Possono essere delegati anche soggetti non soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.-

Qualora per due successive convocazioni dell'Assemblea

straordinaria non si verifichi la presenza della metà più uno dei soci, alla terza convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualunque sia in numero dei presenti purché sia presente almeno uno dei soci fondatori, personalmente o per delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti nominati dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di atto costitutivo.-

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni o per la diversa durata stabilita in sede di nomina e quindi anche sino a revoca o dimissioni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Presidente e, eventualmente, un Vice-Presidente; il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri nonché la modalità di firma.

I soci ordinari non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo se non dopo 24 mesi dalla loro iscrizione nel libro soci.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci dovrà procedere entro trenta giorni alla sostituzione dei membri mancanti. Nel caso in cui venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e l'Assemblea dei Soci dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea dei Soci e funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In particolare:

- a) provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) delibera la convocazione di proprie riunioni e redige l'ordine del giorno;
- c) redige e approva i rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, secondo i principi di prudenza, verità e correttezza previsti dalle normative vigenti;
- d) delega alcune delle sue competenze al Presidente o al Vi-

ce-Presidente o ad alcuni membri del Consiglio Direttivo;
e) nomina eventualmente al suo interno un Comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, il quale provvede pure a determinarne i compiti e l'eventuale retribuzione.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ed il Consiglio Direttivo.-

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è costituito in forma monocratica ed è nominato dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., salve le limitazioni previste dall'art. 2399 c.c..-

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria al momento in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o sia, comunque, reso obbligatorio da norma imperativa. Salvo i suddetti casi, l'Assemblea avrà facoltà di nominare l'Organo di Controllo qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga utile o necessario.

L'affidatario dell'ufficio resta in carica tre anni, potendo essere confermato senza limiti nel numero dei mandati. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale retribuzione.

Art. 10 - COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

All'Organo di Controllo spettano i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge ed in particolare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie e l'attestazione della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione dell'assetto amministrativo e contabile.

L'Organo di Controllo al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, può esercitare la funzione della revisione legale dei conti se iscritto nel registro dei Revisori Legali.

Art. 11 - GRATUITA' DEGLI UFFICI

Tutti i titolari delle cariche previste dal presente statuto non percepiscono alcun emolumento per l'opera svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio; è possibile derogare a quanto qui previsto per la carica di Segretario e dell'Organo di Controllo.

Art. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione redigerà il bilancio di esercizio conformemente alle disposizioni dell'art. 13 d.lgs. 117/2017, provvedendo al deposito dello stesso presso il Registro Nazionale del Terzo settore.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di sopravvenuta inidoneità del patrimonio allo scopo statutario o nel caso di deliberazione di scioglimento dell'Associazione presa dall'Assemblea dei Soci, con il parere positivo dei soci Fondatori o loro eredi, o in caso di scioglimento per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio gerente il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad un Ente del Terzo Settore perseguente finalità analoghe, individuato dallo stesso Organo Amministrativo all'atto dell'assunzione della delibera di scioglimento.

ART. 14 - RINVIO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al d.lgs. 117/2017 (C.d. "Codice del Terzo Settore), salvi rinvii a diversa normativa in esso contenuti.

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fino alla data di istituzione del registro nazionale degli enti del terzo settore l'Associazione svolgerà la propria attività conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni prorogate del d. lgs. 490/1997 e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 d.lgs. 117/2017.

All'atto dell'istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo potrà procedere a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle norme legislative e regolamentari per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro stesso, senza necessità di ulteriori autorizzazioni,

e dovrà senza indugio provvedere a registrarsi presso il medesimo anche al fine di vedere riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione. Il Consiglio Direttivo è fin d'ora autorizzato ad apportare ogni modifica allo Statuto o al compimento di ogni atto che sia eventualmente necessario per poter procedere all'iscrizione e per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Fino alla data dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, onde garantire il rispetto dell'art. 12 d.lgs. 117/2017, stante il rinvio operato dall'art. 101 comma secondo di detto d.lgs., l'Associazione non potrà avvalersi della qualificazione di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo E.T.S. in tutti i rapporti interni e con soggetti terzi pubblici e privati.

Fin d'ora si prevede che, senza ulteriori delibere o atti, la denominazione dell'Associazione, a seguito della registrazione del Registro Nazionale del Terzo Settore, dovrà mutarsi in **"BLUE RESOLUTION - ASSOCIAZIONE DI TUTELA AMBIENTALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in forma abbreviata **"BLUE RESOLUTION E.T.S."**.-

F.TO ALESSANDRO ARBI

F.TO ARBI MAURIZIO

F.TO LORENZO ARBI

F.TO CARLA GROSSI, TESTE

F.TO DANIELA LORENZINI, TESTE

F.TO RAFFAELE LENZI, Notaio, vi è il sigillo.-